

Alla Prefettura di Trapani

c.a. del Prefetto

Dott.ssa Filippina Cocuzza

protocollo.preftp@pec.interno.it

e p. c.

Al Ministero dell'Interno

Dipartimento per le Libertà Civili e l'Immigrazione

Direzione Centrale dei Servizi Civili per l'Immigrazione e l'Asilo

servizi.civili@pecdici.interno.it

alla Questura di Trapani

gab.quest.tp@pecps.poliziadistato.it

immig.quest.tp@pecps.poliziadistato.it

Oggetto: Richiesta di accesso e visita al CPR di Trapani, in una data compresa tra il 15 luglio e il 31 luglio 2022, da parte di una delegazione dell'Associazione per gli Studi Giuridici sull'Immigrazione (ASGI).

Egr. Prefetto Dott.ssa Filippina Cocuzza,

la presente per chiedere l'ingresso e la visita nel Centro di Permanenza per il Rimpatrio (CPR) di Trapani di una delegazione dell'Associazione per gli Studi Giuridici sull'Immigrazione (ASGI) in una data compresa tra il 15.07.2022 e il 31.07.2022 o in altra data che vorrà indicarci con congruo preavviso.

Premesso che

-Nel Comune di Trapani, è attivo un Centro di Permanenza per il Rimpatrio (CPR), di cui all'art. 14 del D.Lgs. 286/1998;

-nei CPR possono essere trattenuti sia cittadini stranieri in attesa di rimpatrio sia, in appositi spazi loro riservati, richiedenti protezione internazionale;

-rispetto alla prima categoria di soggetti l'art. 16 c. 4 della Direttiva UE 115/2008, stabilisce che *"i pertinenti e competenti organismi ed organizzazioni nazionali, internazionali e non governativi hanno la possibilità di accedere ai centri di permanenza temporanea di cui al paragrafo 1, nella misura in cui essi sono utilizzati per trattenere cittadini di paesi terzi in conformità del presente capo. Tali visite possono essere soggette ad autorizzazione"*;

-in base a quanto previsto dall' art. 7, comma 7, della Direttiva del Ministero dell'Interno datata 19 maggio 2022 recante "Criteri per l'organizzazione dei Centri di permanenza per i rimpatri previsti dall'art. 14 del Decreto Legislativo 25 luglio 1998, n. 286 e successive modificazioni" (di seguito REGOLAMENTO), possono presentare richiesta di autorizzazione all'accesso, tra gli

altri, giornalisti e foto-cineoperatori, ministri di culto, e *“altri soggetti che ne facciano motivata richiesta”* (lett. h del medesimo art. 7, co. 7);

-rispetto ai richiedenti protezione internazionale trattenuti, l'art. 10 c. 4 della Direttiva 2013/33 UE stabilisce che *“Gli Stati membri garantiscono ai familiari, avvocati o consulenti legali e rappresentanti di organizzazioni non governative competenti riconosciute dallo Stato membro interessato la possibilità di comunicare con i richiedenti e di rendere loro visita in condizioni che rispettano la vita privata. Possono essere imposte limitazioni all'accesso al centro di trattenimento soltanto se obiettivamente necessarie, in virtù del diritto nazionale, per la sicurezza, l'ordine pubblico o la gestione amministrativa del centro di trattenimento, e purché non restringano drasticamente o rendano impossibile l'accesso”*;

-in tal senso, anche l'art. 7 c. 2 del D.Lgs. 142/2015 stabilisce che *“è consentito l'accesso ai centri di cui all'articolo 6, nonché la libertà di colloquio con i richiedenti [...] ai **rappresentanti degli enti di tutela dei titolari di protezione internazionale con esperienza consolidata nel settore**, ai ministri di culto, nonché agli altri soggetti indicati nelle direttive del Ministro dell'interno adottate ai sensi dell'articolo 21, comma 8, del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, con le modalità specificate con le medesime direttive”*;

-il medesimo articolo, al c. 3, prevede che l'accesso ai centri agli enti di tutela esponenziale possa essere limitato, ma non impedito completamente, esclusivamente *“per motivi di sicurezza, ordine pubblico, o comunque per ragioni connesse alla corretta gestione amministrativa dei centri di cui all'articolo 6”*, non essendo quindi necessaria una previa autorizzazione da parte delle autorità competenti.

Considerato che

-L'ASGI, ente del terzo settore (ETS) e associazione di promozione sociale (APS), è un ente esponenziale che opera per il riconoscimento dei diritti e delle libertà fondamentali dei cittadini stranieri presenti in Italia, anche in condizioni di soggiorno irregolare, costituita a Milano il **26 febbraio 1990** e ha tra le sue finalità di promuovere l'accoglienza umanitaria e l'integrazione sociale dei migranti; l'informazione, la documentazione e lo studio dei problemi, di carattere giuridico, attinenti l'immigrazione, la condizione dello straniero (nonché dell'apolide e del rifugiato), la disciplina della cittadinanza nell'ordinamento italiano, la tutela contro la discriminazione, il razzismo e la xenofobia, in tutto il territorio nazionale (v. statuto di ASGI – <https://www.asgi.it/chiamo/statuto/>);

-con sentenza n. 2169 del 21 ottobre 2020 il TAR Sicilia ha riconosciuto come gli scopi dell'associazione, come si evince dallo Statuto, collimano con le finalità delle visite nei centri di rimpatrio e con le previsioni del Regolamento CIE approvato con D.M. del 20 ottobre 2014. In questo senso anche la sentenza 360/2021 del TAR Piemonte che ha riconosciuto un interesse legittimo ad accedere ai CPR in capo a soggetti che svolgono attività di assistenza e tutela dei cittadini stranieri riconoscendo la legittimazione di ASGI ad accedere al CPR di Torino sulla base della normativa di matrice europea, oltre che interna e l'ordinanza del Tar Sardegna n. 4/2021;

-dal **16 settembre 2005**, l'ASGI APS è iscritta nella prima sezione del registro degli enti e delle associazioni che svolgono attività a favore degli immigrati istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per gli affari sociali con l'art. 42, c. 2, D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286 (n. iscr. A/391/2005/TO del 16.9.2005) e dal **3 ottobre 2007** è iscritta nel registro delle associazioni e degli enti che svolgono attività nel campo della lotta alle discriminazioni istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento

per le pari opportunità con D.Lgs. 9 luglio 2003, n. 215, in attuazione della direttiva 2000/43/CE per la parità di trattamento tra le persone indipendentemente dalla razza e dall'origine etnica (n. iscr. 133);

-ASGI APS da quasi trent'anni promuove o partecipa a molteplici e qualificate attività di studio, ricerca, formazione e informazione sul tema dell'immigrazione e del diritto d'asilo (v. curriculum dell'associazione – <https://www.asgi.it/chi-siamo/curriculum/>) e rappresenta, nello scenario nazionale, un punto di riferimento per le azioni di tutela dei richiedenti e titolari di protezione internazionale;

-dal gennaio 2019, ASGI APS cura il progetto "In Limine" che affronta i temi dell'approccio hotspot, delle politiche di gestione delle frontiere e dell'accesso alle procedure di asilo e della privazione della libertà personale: un gruppo di operatori legali e mediatori promuove la raccolta di informazioni e monitoraggio attraverso il confronto con i cittadini stranieri e con gli attori pubblici e privati che operano nel contesto di frontiera e nei luoghi di trattenimento (v. <https://inlimine.asgi.it/>);

-nell'ambito delle attività promosse da ASGI, in qualità di ente esponenziale dei diritti e degli interessi dei cittadini stranieri, anche irregolarmente presenti sul territorio italiano, ed in particolare dei richiedenti protezione internazionale, si ritiene, quindi, opportuno richiedere l'accesso di una delegazione di soci al CPR di Trapani, sia per finalità di garanzia e tutela dei diritti dei cittadini stranieri ivi trattenuti, sia per finalità di monitoraggio e ricerca.

Tutto ciò premesso e considerato,

la scrivente associazione, nella persona del Presidente legale rappresentante Avv. Lorenzo Trucco, chiede al Prefetto di Trapani di comunicare la data, preferibilmente compresa tra il 15.07.2022 ed il 31.07.2022 o in altra data che codesta Prefettura vorrà indicarci con congruo preavviso, tenendo presente il carattere di urgenza della richiesta, in cui effettuare l'accesso ex art. 7 c. 2 del D.Lgs. 142/2015 agli spazi e luoghi del locale CPR riservati ai richiedenti protezione internazionale, nonché di autorizzare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 7, c. 7, lett. h) del REGOLAMENTO, nella medesima data o in altra che vorrà individuare purché prossima a quelle già indicate, l'accesso agli spazi e luoghi del CPR ove sono trattenuti i cittadini stranieri in attesa di rimpatrio, alle persone di seguito indicate:

In attesa di riscontro, l'occasione è lieta per porgerLe

Cordiali saluti

Torino,

Il Legale Rappresentante
Avv. Lorenzo Trucco